



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 30.11.2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2023

Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2024

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

ART. 1 Competenza

Il patrocinio ad iniziative e manifestazioni di rilievo comunale o comunque di rilevante interesse generale, compete in via esclusiva alla Giunta Comunale in modo inappellabile.

ART. 2 Definizione

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale la Giunta Comunale esprime la simbolica adesione dell'Ente ad iniziative di carattere e importanza comunale, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità in campo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale, celebrativo, turistico, informativo, ambientale, storico, ludico, dimostrativo.

Il patrocinio esprime l'interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, che risultano comunque coerenti con i principi di crescita della comunità cassanese sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale, celebrativo, turistico, informativo, ambientale, storico, ludico dimostrativo.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma comunale su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. Lo stemma non può essere utilizzato per altre iniziative che non godano del patrocinio.

ART. 3 Oneri per il Comune

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e di questo deve essere fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

ART. 4 Soggetti richiedenti

Il patrocinio è concesso alle iniziative realizzate da:

- a) enti locali singoli e associati, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali e associati, altri enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni, agenzie, e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale, celebrativo, turistico, informativo, ambientale, storico, ludico, dimostrativo, di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative, turistiche, informative, ambientali, storiche, ludiche, ordini e collegi professionali, Università, di interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale;

- d) associazioni iscritte all'albo comunale ed altri enti, associazioni, fondazioni, agenzie, e altre organizzazioni e/o istituzioni che svolgono attività attinenti le competenze del Comune. Sono escluse le associazioni che fanno anche attività politica sia comunale, che extra-comunale;
- e) singoli cittadini;
- f) organizzatori di fiere, mercatini ed esposizioni, sagre senza finalità di lucro.

ART. 5 Iniziative

Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche sociali, celebrative, turistiche, informative, ambientali, storiche, ludiche, a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
- b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, sportive, scientifiche, educative, economiche, sociali, celebrative, turistiche, informative, ambientali, storiche, ludiche, a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
- c) fiere, mercatini ed esposizioni, sagre;
- d) progetti editoriali (libri, pubblicazioni sulla città) progetti cinematografici – televisivi – audio visuali –multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette “app”);
- e) attività a favore della salute pubblica.

Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- apportino un significativo contributo culturale, sportivo, scientifico, educativo, economico sociale, informativo, celebrative, turistiche, informative, ambientali, storiche, ludiche, nell'ambito ed a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni comunali, della crescita e della valorizzazione della comunità cassanese e della sua immagine;
- dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale, ovvero anche più ampio, in virtù della particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio, o dell'interesse suscitato presso più comunità locali;
- siano realizzate nel territorio di Cassano Magnago, o comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune in campo provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale.

ART. 6 Esclusioni

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da altri soggetti che non rientrino nei casi previsti dal presente regolamento;
- che costituiscano vendita, pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente al commercio, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti, da movimenti, da organizzazioni, da associazioni, comunque denominate, che svolgono attività politica e/o che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

ART. 7 Immagine dell'Ente

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile lo stemma del Comune di Cassano Magnago e a far risultare dagli atti, documenti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune. In caso di mancato rispetto del presente articolo decadono, con effetto retroattivo, tutti i benefici legati alla concessione del patrocinio.

ART. 8 Procedura e termini per la concessione di patrocinio

I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, devono presentare apposita istanza al Protocollo Generale del Comune di norma tassativamente almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

All'istanza dovranno essere allegati:

- una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi, contatti, recapiti del richiedente con specificazione del soggetto rappresentato;
 - b) natura, finalità, tempi e modalità dell'iniziativa;
 - c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa;
 - d) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - f) modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti;

- atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente (fatta eccezione per gli enti pubblici e per gli enti iscritti all'albo comunale delle associazioni).

L'istanza è istruita dal responsabile del servizio competente, il quale verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

La Giunta Comunale, sulla scorta dell'istruttoria condotta in sede tecnica, verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Il provvedimento di concessione può stabilire:

- condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata;
- la condizione che il richiedente le iniziative di cui all'art. 5, debba prevedere un'area di almeno 9 mq. all'interno della propria manifestazione, da destinare ad attività di promozione delle aziende cassanesi. Tale area verrà gestita dal Distretto Urbano del Commercio del Comune di Cassano Magnago, a cui la concessione del patrocinio dovrà essere comunicata tempestivamente.

Art. 9 Vantaggi economici

La concessione del patrocinio permette uno sconto della metà della tassa comunale di pubbliche affissioni.

Tutto ciò che è previsto nei regolamenti comunali per le attività patrocinate.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune